



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (Relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **Sant'Omero (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 28 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, di approvazione delle linee guida e del questionario, "cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019".

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le "linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020";

vista la deliberazione del 6 agosto 2021, n. 297/2021/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma delle attività di controllo per l'anno 2022";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1 e del 21 marzo 2022, n. 2;

vista l'ordinanza dell'8 aprile 2022, n. 20/2022, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 25 febbraio 2021, prot.

n. 1985, e in data 30 novembre 2021, prot. n. 6331, e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di **Sant'Omero (TE)** - 5.214 abitanti -.

DIRITTO

Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, anche in termini dinamici e tendenziali, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "*bene pubblico*" costituito dal bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte dei conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in forza dell'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di scegliere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, c. 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2019 e 2020, il Revisore unico ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità, ha attestato la corrispondenza dei rendiconti alle risultanze della gestione finanziaria dell'Ente ed ha espresso parere favorevole all'approvazione degli stessi, invitando tuttavia l'Ente a porre in essere misure opportune alla corretta quantificazione del Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) e del Fondo anticipazione di liquidità (Fal), nonché all'accelerazione della fase di riscossione delle entrate e ad un attento monitoraggio delle proprie posizioni debitorie.

Il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno proseguire l'attività di controllo sottponendo ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente e della liquidità, al risultato di amministrazione, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria. Nella redazione della presente deliberazione si è tenuto conto anche di quanto accertato nella precedente deliberazione n. 250 del 2021 relativa al controllo delle annualità 2013-2018, a cui si fa rinvio e che risulta correttamente pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione.

Si segnala altresì che l'Ente non aveva trasmesso le misure correttive relative alle criticità segnalate con la precedente deliberazione di questa Sezione. Al riguardo, in sede di riscontro istruttorio il Comune ha trasmesso la delibera di Consiglio del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Presa d'atto delibera Corte dei conti n. 250/2021/VSGF" e la relazione del Responsabile del servizio finanziario.

A seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i risultati di seguito illustrati.

Bilancio e risultato di amministrazione

Il rendiconto 2019 è stato approvato con delibera del 29 luglio 2020, n. 19, oltre i termini fissati dal legislatore, tenuto anche conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera del 5 agosto 2021, n. 26, oltre i termini di legge, considerata anche la proroga concessa per l'emergenza pandemica in corso (30 luglio 2021).

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del consuntivo entro i termini fissati dal legislatore costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo nell'approvazione rappresenta sintomo di difficoltà nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Si raccomanda, pertanto, per il futuro l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

Considerando il biennio 2019-2020, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

	2019	2020
FONDO CASSA AL 1°GENNAIO	574.397	1.118.197
Riscossioni	5.397.924	6.280.013
Pagamenti	4.854.125	6.212.449
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	1.118.197	1.185.761
Residui attivi	4.028.490	3.523.126
Residui passivi	3.500.679	2.365.256
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	178.655	182.128
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	257.102	136.383
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE: AVANZO (+) / DISAVANZO (-) CONTABILE	1.210.251	2.025.120
PARTE ACCANTONATA	1.987.163	1.991.565
di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)	509.188	538.428
Fondo anticipazione di liquidità (Fal)	470.265	455.317
Fondo contenzioso	13.417	54.897
Altri accantonamenti	994.294	942.924
PARTE VINCOLATA	0	0
PARTE DEGLI INVESTIMENTI	0	0
PARTE DISPONIBILE	-776.913	33.554

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

L'Ente chiude l'esercizio 2019 con un risultato di amministrazione in avanzo di euro 1.210.251, in diminuzione rispetto all'annualità precedente, quando si era registrato un risultato positivo di euro 1.293.088. A seguito dell'accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità (Fcde) di

euro 509.188 (il 12,64 per cento del totale dei residui attivi; valore che sale al 27,1 per cento considerando solo i residui del titolo 1 e 3), a Fondo anticipazione liquidità (Fal) di euro 470.265, come richiesto da questa Sezione nella precedente deliberazione, a fondo contenzioso di euro 13.417, e di altri accantonamenti per euro 994.294 (di cui euro 15.066 per indennità di fine mandato del Sindaco ed euro 979.228 disavanzo straordinario da ripianare derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario), si riduce in una parte non disponibile di euro 776.913, in netto peggioramento rispetto all'esercizio precedente quando si presentava positiva e pari ad euro 490.314, ma - come visto - carente sotto l'aspetto dell'accantonamento al Fal e degli accantonamenti prudenziali per passività potenziali.

Non sono presenti somme vincolate o destinate agli investimenti.

A seguito dell'accantonamento al Fal, l'Organo di revisione dichiara nella relazione che: “*l'Ente non ha registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente ai sensi dell'art. 36-ter del d.l. n. 162 del 2019*”. Si osserva, tuttavia, che il Comune risulta tra i destinatari di un contributo di euro 117.369 ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.l. n. 73 del 2021 che recita; “*E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). Il fondo di cui al primo periodo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo*”. A seguito di una richiesta di chiarimenti, l'Ente ha precisato quanto segue: “*il Revisore, probabilmente non ha visionato correttamente il dato, in quanto il dato riportato dall'Ente risulta coerente con i requisiti richiesti per il contributo ottenuto*”.

Alla luce della risposta fornita dall'Amministrazione, che non risulta esaustiva, si è reso necessario un approfondimento istruttorio.

È stato pertanto chiesto all'Ente di chiarire se a fronte dell'accantonamento al Fal e del conseguente disavanzo determinatosi, fosse stata adottata una delibera di ripiano ed il Comune ha dichiarato di non aver adottato uno specifico atto di recupero dell'*extradeficit*.

Questa Corte, al riguardo, richiama l'Ente a provvedere alla definizione del disavanzo da Fal e all'adozione di un piano di riparto, al fine di recuperare l'*extradeficit*.

L'anno 2020 registra, al contrario, un consistente miglioramento; infatti, si chiude con una parte disponibile positiva di euro 33.554, dopo gli accantonamenti a Fcde, a Fal, a fondo contenzioso e altri accantonamenti. Anche per questa annualità non risultano somme vincolate o destinate agli investimenti.

In merito al rendiconto 2020 si segnalano, inoltre, le seguenti incongruenze: importi Fcde e fondo contenzioso indicati nella Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (Bdap) non coincidenti con quelli indicati nella relazione dell'Organo di revisione; differenti importi dell'avanzo di amministrazione e della parte disponibile indicati a pag. 22 del questionario e con quelli indicati nel prospetto del risultato di amministrazione nella Bdap.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha confermato come corretti gli importi per Fcde e fondo contenzioso riportati nella Bdap. Relativamente all'avanzo ed alla parte disponibile, dopo ulteriore richiesta di chiarimenti, il Comune, con nota del 10 marzo 2022, ha dichiarato quanto segue: *"relativamente all'importo dell'avanzo di amministrazione inserito nella risposta a Lei pervenuta preciso che è stato preso a riferimento un prospetto non aggiornato pertanto Le confermo che gli importi corretti sono quelli in suo possesso (sia BDAP che delibera di giunta di approvazione del rendiconto 2020)"*.

Questa Corte raccomanda di prestare maggiore attenzione nella compilazione delle risposte istruttorie e ricorda, altresì, come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine si invita ad un attento monitoraggio degli appostamenti, richiamando l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di una continua verifica puntuale degli accantonamenti e dei vincoli, in ossequio alle disposizioni dettate dal legislatore.

Fondi Covid

A seguito delle esigenze finanziarie generate dall'emergenza da Covid-19, lo Stato ha concorso al finanziamento degli enti locali con le disposizioni della legge n. 243 del 2012, che, in particolare al primo comma dell'art.11, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

Nello specifico, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il d.l. n. 34 del 2020 ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per le funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19.

L'articolo 106 del d.l. n. 34 prevede, inoltre, una verifica a consuntivo dell'effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 maggio 2021, termine prorogato al 30 giugno 2021 dal comma 831 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con possibile rettifica delle somme originariamente attribuite.

Alla luce di quanto sopra riportato, è stato chiesto di comunicare le modalità di accertamento e riscossione dei fondi per l'emergenza pandemica e l'eventuale minor gettito generato dal Covid-19 per l'esercizio 2020. In riscontro l'Ente ha così indicato le somme accertate e riscosse dei fondi derivanti dall'emergenza pandemica:

	Accertato	Riscosso
Fondo funzioni fondamentali	286.000	286.000
Fondo solidarietà alimentare	39.806	39.806
Ristoro minori entrate TOSAP	1.790	1.790
Ristoro minori entrate IMU	19.138	19.138

Fonte: Ente

L'Ente ha altresì precisato di aver incassato nel triennio 2018-2020 euro 2.384.260 per Imu ed euro 1.593.651 per Tari.

Gestione dei residui

L'Ente ha effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, rispettivamente con delibere di Giunta n. 42 del 29 giugno 2020 e n. 39 del 29 maggio 2021, munite del parere positivo dell'Organo di revisione.

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
Residui iniziali	3.579.698	4.028.490
Riscossioni c/r	1.181.889	2.029.702
Riaccertamento residui	-176.401	-17.348
Residui da esercizi precedenti	2.221.408	1.981.440
Residui di competenza	1.807.082	1.541.686
Totalità residui	4.028.490	3.523.126
% Riscossione residui	33,02	50,38
% Formazione dei residui	30,00	26,62

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
Residui iniziali	2.491.309	3.500.679
Pagamenti c/r	1.320.826	2.476.139
Riaccertamento residui	-66.319	-18.959
Residui da esercizi precedenti	1.104.164	1.005.581
Residui di competenza	2.396.515	1.359.676
Totalità residui	3.500.679	2.365.257
% Pagamenti residui	53,02	70,73
% Formazione dei residui	40,41	26,68

Fonte: rielaborazione Sezione regionale di controllo

A chiusura dell'esercizio 2019, dopo l'operazione di riaccertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, il Comune mostra un incremento - rispetto al 2018 - sia dei residui attivi sia dei passivi, con una eccedenza dei primi sui secondi.

Al riguardo, in considerazione dell'elevata consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2019, pari ad euro 4.028.490, di cui euro 2.126.687 riferiti al titolo 4 ed euro 1.086.476 relativi al titolo 1, - in sede istruttoria – è stato chiesto di comunicare la natura (prevalente) di tali residui.

Il Comune ha dichiarato che:” *Titolo 4: € 2.126.686,95 con particolare riferimento ad accertamenti di anni 2018 (€ 637.348,93) e 2019 (€ 767.890,45) relativi ad erogazione contributi ricevuti dall'Ente per opere pubbliche; Titolo 1: € 1.086.476,16 con particolare riferimento ai residui su accertamenti IMU e TARI anni 2017, 2018 e 2019 (€ 813.354,60)*”.

L'annualità 2020, al contrario, registra un'apprezzabile riduzione tanto dei residui attivi (euro 3.523.126), tanto dei passivi (euro 2.365.257).

Emerge, altresì, un decremento della percentuale di formazione di entrambi i tipi di residui nel passaggio dal 2019 al 2020.

Quanto alla percentuale di riscossione il 2020 presenta un valore del 50,38, in crescita rispetto all'anno 2019 quando era stato pari a 33,02. Anche i pagamenti sono in aumento con la percentuale che passa dal 53,02 del 2019 al 70,73 del 2020.

Questa Corte osserva favorevolmente l'incremento degli incassi; si ricorda, infatti, che una delle criticità segnalate con la deliberazione di Sezione n. 250/2021/VSGF, era relativa alla scarsa capacità di riscossione.

In merito l'Ente aveva dichiarato, quale misura correttiva, di aver rimodulato la banca dati dell'Ente, affidando a ditte esterne la fase di introito tributario. Infatti, con riscontro istruttorio del 1° febbraio 2022, l'Ente ha comunicato di aver:” *affidato la fase di riscossione coattiva, con deliberazione n. 27 del 29.07.2017, all'ente nazionale della riscossione - Agenzia delle Entrate – Riscossione. Nel corso del 2021, con determinazione n. 52 del 13/04/2021, avente ad oggetto "Servizio di supporto per la gestione dell'attività di verifica ed accertamento delle posizioni contributive IMU", è stata affidata alla Abaco SpA, il servizio di accertamento e bonifica dati IMU, unitamente all'attività di supporto all'Ufficio Tributi"*”.

Dal questionario 2020, inoltre, si evince che l'Ente non ha nominato il funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, co. 793, legge n. 160 del 2019. In merito il Comune conferma di aver affidato tale fase all'Agenzia Entrate – Riscossione.

Alla luce di quanto comunicato, questa Corte ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie nel rispetto del principio di veridicità dei rendiconti, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come peraltro indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe

condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si rammenta, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente, altresì, una corretta e consapevole determinazione del Fcde, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

Conclusivamente, sul punto, questa Sezione continuerà a verificare la gestione dei residui e vigilerà sull'efficacia dell'attività di riscossione già dal prossimo esercizio.

Indice di tempestività dei pagamenti

L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni.

In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo adempimento delle obbligazioni passive per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Dal prospetto degli indicatori presente nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (Bdap) si rileva che l'indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato ai sensi dell'art. 9 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, è pari a 27,16 per il 2019; al contrario registra un cospicuo incremento nell'annualità successiva quando si presenta pari a 127,87 giorni, oltre il limite fissato dalla normativa vigente. Tale dato, appare tuttavia contrastante con la consistente riduzione dei residui passivi; pertanto, si nutrono perplessità sui criteri utilizzati per il computo.

Si evidenzia, altresì, la mancata pubblicazione – per entrambi gli esercizi - dell'indice nel sito *internet*, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013. Si richiama pertanto a provvedere al riguardo.

In considerazione dell'alto valore dell'indicatore di tempestività dell'anno 2020, è stato chiesto al Comune di dimostrare le misure intraprese, o che si intende intraprendere, al fine di riportare i tempi dei pagamenti nei termini fissati dalla normativa. L'Ente, con nota di riscontro del 1° febbraio 2022, ha dichiarato che: “*ha provveduto ad adeguare i termini di pagamento entro i tempi fissati dalla normativa, attraverso un'organizzazione più efficace dell'Ufficio Finanziario ed un'operatività migliorata del processo di generazione degli atti amministrativi*”.

Questa Corte, nella convinzione che il pagamento in tempi certi e rapidi risponde ai criteri di trasparenza ed economicità e secondo gli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva

2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una “*cultura dei pagamenti rapidi*”, verificherà gli esiti delle misure adottate in sede di esame del prossimo consuntivo e invita l’Ente ad attivare una costante vigilanza degli effetti delle azioni correttive intraprese, con ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o altre forme automatizzate.

Equilibri di bilancio

In merito alla verifica degli equilibri, l’art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: “*Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*”. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina “*attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un “equilibrio finanziario complessivo di competenza” anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio...*”.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* – che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell’obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : “*il primo (“risultato di competenza”) non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell’importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell’esercizio di riferimento (“equilibrio di bilancio”); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell’esercizio a quello dell’approvazione del rendiconto (“equilibrio complessivo”))*”.

Al riguardo, la Commissione Arconet, nella riunione dell’11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l’equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli

enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostate nel rispetto dei principi contabili.

Tali risultati devono essere alla base delle scelte che si compiono nella redazione del bilancio di previsione.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per le annualità in esame, i seguenti risultati.

Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	1.687	-14.749	-13.062
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	-15.926	-	-15.926
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	-14.239	-14.749	-28.988
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-424.549	-	-424.549
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	-438.788	-14.749	-453.537

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	662.722	123.804	786.526
Risorse accantonate stanziate nel bilancio d'esercizio	-73.231	-	-73.231
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	589.491	123.804	713.295
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	589.491	123.804	713.295

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Dai dati sopra esposti si evince il mancato raggiungimento dell'obiettivo del saldo di finanza pubblica per l'esercizio 2019, quando il risultato di competenza (W1) si presenta negativo e pari ad euro 13.062.

A seguito delle risorse accantonate stanziate nel bilancio di esercizio di euro -15.926, il Comune registra un disequilibrio di bilancio (W2) di euro 28.988, che peggiora ulteriormente dopo le variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto (meno 424.549 euro), portando il disequilibrio complessivo (W3) ad euro 453.537.

L'Ente, al quale è stato chiesto di comunicare le misure correttive adottate al fine di riportare l'equilibrio, ha dichiarato che: *"il risultato di competenza negativo è dovuto all'utilizzo della parte*

corrente per finanziare la parte in conto capitale". Nulla è stato comunicato relativamente alle azioni adottate, tuttavia, come emerge dalla tabella relativa all'esercizio 2020, il Comune riesce, l'anno successivo, a rispettare l'obiettivo del saldo di finanza pubblica con un W1 pari ad euro 786.526 (W2 e W3 pari ad euro 713.295, stante l'assenza di variazioni in sede di rendiconto 2020).

Questa Corte, pur ricordando che la legge di bilancio 2019, l. n. 145 del 2018, non ha previsto sanzioni in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio (W1 risultato di competenza non negativo) e considerando che il conseguimento dell'equilibrio va inteso come un obiettivo che ogni amministrazione pubblica dovrebbe - strategicamente - realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata, avendo specialmente riguardo agli equilibri di parte corrente e tenendo ben presente il valore delle spese ricorrenti, raccomanda l'assunzione di scelte gestionali tese a mantenere nella conduzione l'equilibrio onde escludere rischi di futuri squilibri di bilancio. Invita, altresì, l'Organo di revisione a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

Si evidenzia, inoltre, che il Revisore dichiara - nel questionario 2019 - che l'Ente ha ottenuto un risultato di competenza non negativo, affermazione incongruente con quanto riportato nel prospetto di verifica degli equilibri presente nella Bdap. Con riscontro istruttorio del 27 gennaio 2022, il Comune ha precisato che: "*Il Revisore probabilmente non ha visionato correttamente il dato*". Si raccomanda, pertanto, all'Organo di revisione di prestare maggiore attenzione nella compilazione delle proprie relazioni.

Gestione tributaria di competenza

Questa Sezione osserva - per l'esercizio 2019 - una buona efficienza, sia pur per somme molto esigue, dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nella fase di riscossione di competenza: a fronte di accertamenti per euro 4.655, le riscossioni ammontano ad euro 3.740.

Si rileva, tuttavia, la mancata compilazione della tabella - presente nel questionario - relativa al recupero dell'evasione tributaria per l'annualità 2020. L'Ente non ha fornito riscontro ai chiarimenti richiesti.

Questa Corte richiamando il Comune al rispetto puntuale delle risposte istruttorie, in uno spirito di collaborazione, ricorda come gli scostamenti tra accertamento e riscossione, qualora si presentino in forma reiterata, concorrono a compromettere il rispetto degli equilibri di bilancio connessi ad un andamento degli accertamenti e degli impegni che, se caratterizzati da veridicità ed attendibilità, dovrebbero garantire una soddisfacente condizione di liquidità. Occorre, quindi, ribadire che gli accertamenti relativi alle entrate in esame devono essere effettuati con estrema attenzione e prudenza, per evitare di raggiungere in modo artificioso l'equilibrio di parte corrente.

Situazione di cassa

Negli esercizi in esame l'Ente presenta un fondo cassa pari, rispettivamente, ad euro 1.118.197 nel 2019 e ad euro 1.185.761 nel 2020, in crescita di euro 67.000 circa.

Gestione della liquidità	2019	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	574.397	1.118.197
Riscossioni	5.397.924	6.280.013
Pagamenti	4.854.125	6.212.449
Saldo di cassa al 31 dicembre	1.118.197	1.185.761
Fondo cassa vincolato	185.625	185.625

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati Bdap, parere del Revisore e questionario

Il Revisore, nei questionari, ha attestato che il Comune ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020; tuttavia, non risulta compilata – per entrambe le annualità - la relativa tabella. Il Comune, in sede di riscontro istruttorio, ha dichiarato che: “ *L'ente non ha adottato determinazioni relativamente alla quantificazione della cassa vincolata ma, relativamente all'anno 2019 è stata fatta comunicazione al tesoriere del seguente importo: Anno 2019: € 185.624,51. Sarà premura dell'Ente ricostruire e determinare la cassa vincolata ad oggi*”.

Stessa comunicazione è stata effettuata per l'esercizio 2020, con determinazione della giacenza di cassa vincolata in euro 185.625.

Questa Sezione ricorda come la quantificazione della cassa vincolata sia un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso. L'art. 195 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Tuel) stabilisce che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione e, nell'ammettere deroghe al loro utilizzo nel caso di carenza di fondi liberi per le necessità correnti, pone condizioni sia quantitative sia procedurali, ispirate alla massima trasparenza e chiarezza, disponendo che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di puntuale registrazione contabile.

Si evidenzia che l'Ente, in entrambe le annualità in esame non ricorre ad anticipazioni di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità.

Riconciliazione di cassa al 31 dicembre 2021

Il Magistrato istruttore, in considerazione del dovuto rispetto al principio di *attualità e tempestività* delle relazioni, cogliendo la necessità che nelle deliberazioni della Sezione siano esposti ed analizzati i fatti rilevanti della correttezza gestionale, anche eventualmente occorsi successivamente all'esercizio in osservazione, affinché le stesse siano di effettivo ausilio nella quotidiana attività gestionale dell'ente, ha ritenuto opportuno verificare la riconciliazione del saldo di cassa fra le poste presenti in contabilità e quelle delle banche dati disponibili, alla data

del 31 dicembre 2021 nonché l'eventuale corretto ricorso allo strumento dell'anticipazione di tesoreria .

Peraltro, le Sezioni Riunite in sede di controllo, hanno avuto recentemente modo di ribadire che: *"le relazioni, i rapporti e l'attività di controllo-monitoraggio, oltre a dover essere predisposti in tempi ravvicinati rispetto alle gestioni esaminate, debbono contenere valutazioni aggiornate, in modo da fornire una visione attualizzata delle gestioni esaminate. L'attività di controllo è intesa a pervenire a pronunce tempestive circa le irregolarità gestionali o deviazioni da obiettivi, procedure e tempi di attuazione degli interventi. In tal modo, le amministrazioni interessate sono poste in grado di assumere le iniziative necessarie a rimuovere con sollecitudine ... le patologie presenti e di addivenire ad una rapida ed efficace utilizzazione delle risorse stanziate"* ("Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2022", approvata con deliberazione 21/SSRRCO/INPR/21).

Considerato, altresì, che, come messo in evidenza dalla Sezione delle Autonomie, i dati di cassa risultano quelli più idonei all'effettuazione di tale monitoraggio (cfr. Programmazione dei controlli 2021, approvata con deliberazione n. 20/SEZAUT/2020/INPR) e che l'eventuale adozione di provvedimenti imponenti l'adozione di misure correttive non può prescindere dall'analisi dell'*"attuale situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell'ente locale"* (SS.RR. in speciale composizione n. 4/2020), si riporta quanto di seguito rilevato per l'Ente in esame. Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede istruttoria, il Comune ha trasmesso il prospetto di tesoreria di riconciliazione tra il saldo di cassa e quello del tesoriere, aggiornato al 31 dicembre 2021, da cui emergono:

- fondo di cassa pari ad euro 619.244 (fondo cassa al 31 dicembre 2020 di euro 1.195.203, più il totale delle reversali riscosse per euro 3.488.110, meno il totale dei mandati pagati di euro 4.064.069);
- reversali da regolarizzare pari ad euro 1.556.277 e mandati da regolarizzare pari ad euro 163.709;
- saldo finale di cassa di euro 2.011.812.

Per quanto riguarda il secondo profilo, l'Ente comunica di aver autorizzato il ricorso all'anticipazione di cassa per l'esercizio 2021 per un importo complessivo massimo di euro 1.102.393, come stabilito con delibera di Giunta comunale n. 1 del 14 gennaio 2021 ad oggetto "ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021 (ART. 222, D.LGS. N. 267/2000)", ma di non averla utilizzata.

Indebitamento.

La percentuale di indebitamento per il 2019 è pari a 5,13, nel 2020 è del 4,71 per cento, in entrambe le annualità entro il limite del 10 per cento stabilito dall'art. 204 del Tuel.

Dall'esame dei questionari è emerso – per l'anno 2019 - un debito complessivo iniziale, al

primo gennaio, di euro 5.773.697, una quota rimborsata per mutui nell'anno di euro 333.332, che determina un debito residuo a fine esercizio di euro 5.440.635.

La somma per oneri finanziari pagata dall'Ente è pari ad euro 491.136.

L'esercizio successivo l'Ente rimborsa - per mutui - una somma pari ad euro 55.366, determinando un debito residuo al 31 dicembre 2020 di euro 5.385.269 (si ricorda che nell'annualità 2020 vige la sospensione del rimborso della quota capitale dei mutui concessi da CC.DD.PP. agli enti locali, ai sensi del d.l. n. 18 del 2020 "Cura Italia").

Si osserva, infine, che - in entrambi gli esercizi - il Comune non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

Debiti fuori bilancio

Dalla lettura dei relativi questionari per le annualità 2019 e 2020, regolarmente trasmessi dall'Ente sul sistema Con.Te, rispettivamente in data 8 marzo 2021 e 15 novembre 2021, risulta il riconoscimento di debiti fuori bilancio come di seguito specificato.

	2019	2020
Debiti fuori bilancio		
Per Sentenze esecutive	24.285	68.391
Debiti fuori bilancio da riconoscere	0	0
Totale	24.285	68.391

Fonte: Questionari debiti fuori bilancio 2019 e 2020

Sul punto, l'Organo di revisione, nelle proprie relazioni, ha attestato che gli atti di riconoscimento sono stati regolarmente trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 23 della legge n. 289 del 2002.

Questa Sezione raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio e di effettuare un'attenta ricognizione e valutazione delle potenziali passività, già presenti oppure a rischio di insorgenza, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici e congrui nei fondi rischi, ai fini di una sana e corretta gestione finanziaria.

Spesa del personale

Il Revisore, nel proprio parere, ha attestato che la spesa di personale sostenuta nel biennio 2019-2020 e le relative assunzioni hanno rispettato i vincoli di legge. Ha dichiarato, altresì, il rispetto del limite di spesa per il personale flessibile ai sensi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Conferma, infine, di aver rilasciato parere positivo sull'accordo decentrato integrativo.

Questa Corte evidenzia una incongruenza tra quanto dichiarato dall'Organo di revisione nel questionario, nel quale indica che non è stato certificato il fondo del salario accessorio, e quanto riportato nella propria relazione, dove dichiara la certificazione. L'Ente ha precisato che: "il

Fondo salario accessorio 2020 è stato contrattato con i sindacati in data 25.02.2021 ed è stato rilasciato parere positivo dal Revisore in data 11.10.2021”.

Spese di rappresentanza

Questa Corte rileva la mancata trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative agli esercizi 2019 e 2020, così come stabilito dall’art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011. L’Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha dichiarato che non sono stati effettuati impegni al riguardo.

Quanto al regolamento sulle spese di rappresentanza, nella risposta istruttoria relativa all’analisi dei precedenti rendiconti il Comune dichiarava di non averne adottato uno. Questa Sezione ribadisce, pur in mancanza di impegni di spesa nel periodo considerato (e ricordando che l’obbligo di trasmissione prescinde dalla spesa effettiva), l’opportunità di uno specifico regolamento, in quanto, tali spese non essendo direttamente collegate all’ordinaria attività gestionale dell’ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

Organismi Partecipati

In merito agli organismi partecipati, come disposto dall’articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) - con delibera di Consiglio comunale n. 38 del 30 dicembre 2020 - l’Ente ha provveduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, non prevedendo un nuovo piano di razionalizzazione. Analoga decisione è stata presa con la delibera n. 46 del 30 dicembre 2021 relativa alla revisione ordinaria delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2020.

Dall’esame della documentazione è emerso che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- Poliservice S.p.a., società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, quota del 9,744 per cento, per la quale era stata disposta l’alienazione perché erogatrice di servizi non strettamente necessari. È stato pertanto chiesto al Comune di fornire aggiornamenti sul procedimento di vendita della quota. In riscontro l’Ente ha dichiarato che: “*la procedura è in fase di stallo. Da statuto societario, le quote degli enti pubblici possono essere cedute solo ad altri enti pubblici per preservare la natura mista della società. Inoltre la liquidazione delle quote necessita di variazione statutaria. Pertanto la cessione risulta di difficile attuazione*”. Si raccomanda un attento monitoraggio di tale procedimento al fine di evitare ulteriori oneri per l’Ente;
- Cosev S.p.a., il cui oggetto sociale è distribuzione del gas naturale, quota del 22,47 per cento: mantenimento senza interventi;

- Ruzzo Reti S.p.a., società che si occupa della gestione del servizio idrico, quota del 2,27 per cento: mantenimento senza interventi.

L'Organo di revisione segnala - per entrambe le annualità in esame - che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue partecipate. Evidenzia altresì che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori.

Il Comune, al quale sono stati chiesti chiarimenti, ha precisato che: "ancora non è riuscito a conciliare i rapporti creditor/debitor tra il Comune e le sue partecipate. Le mancate conciliazioni sono dovute a contenziosi in atto con gli enti, non sanabili con tempestività"; ha, inoltre, aggiunto che: "sarà premura dell'Ente cercare di completare la conciliazione nel più breve tempo possibile".

Alla luce di quanto comunicato dall'Ente, questa Sezione ribadisce l'importanza di raggiungere la certezza dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e le partecipate, in modo da evitare il crearsi di situazioni debitorie occulte che possano incidere sugli equilibri finanziari dell'ente controllante e invita pertanto il Comune ad attivarsi al fine di completare il processo di conciliazione dei crediti e dei debiti.

Programmi di spesa

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di comunicare l'eventuale presenza di programmi di spesa finanziati con fondi europei. In merito il Comune ha dichiarato che non sono in atto investimenti finanziati con fondi europei.

Altre criticità

Dall'esame della documentazione relativa all'esercizio 2019 sono emerse, altresì, le seguenti criticità:

- l'Organo di revisione dichiara che non è stato nominato il responsabile per l'invio dei conti degli agenti contabili su SIRECO. In merito il Comune ha dichiarato che: "a causa delle sostituzioni nel ruolo di Responsabile economico-finanziario (n. 03 soggetti nel corso del 2019), non ha provveduto alla nomina in tal senso. Nell'anno 2021 nel sistema SIRECO, come da richiesta della Corte dei Conti, sono stati inseriti i dati degli anni dal 2009 al 2018. Si sta provvedendo in tal senso";
- il Revisore segnala nel questionario che l'Ente non ha completato la procedura di valutazione dei beni patrimoniali. In riscontro il Comune ha precisato di aver: "regolarmente completato la procedura di valutazione dei beni patrimoniali. Il Revisore probabilmente non ha visionato correttamente il dato". Si richiama, nuovamente, l'Organo di revisione alla massima attenzione della compilazione dei propri documenti e del questionario.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- ad adottare gli atti necessari alla quantificazione del disavanzo da accantonamento al Fal e al recupero dell'*extradeficit* da trasmettere a questa Sezione;
- a proseguire nell'attuazione delle azioni intraprese al fine di incrementare gli incassi tributari;
- ad avviare le necessarie misure per ricondurre i tempi di pagamento nei termini di legge;
- a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a protezione delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- ad adottare azioni idonee al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio;
- a mantenere aggiornato il proprio sito istituzionale.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Sant'Omero (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio dell'11 aprile 2022.

Estensore

Marco VILLANI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA